

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 ⁽⁴⁾ stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽³⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(2) Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.

(3) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici ⁽⁵⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.

(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono attualmente comprese in tale elenco.

(5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(6) L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i rischi di tale malattia.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.